

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 326

Seduta del 30/12/2021

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2022

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di dicembre alle ore 15,30 nel Palazzo Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

		Presenti	Assenti
Olivetti Massimo	Sindaco	*	-
Bizzarri Ilaria	Assessore	-	*
Cameruccio Gabriele	Assessore	*	-
Campagnolo Elena	Assessore	*	-
Canestrari Alan	Assessore	*	-
Petetta Cinzia	Assessore	-	*
Pizzi Riccardo	Assessore	*	-
Regine Nicola	Assessore	*	-

Si dà atto che l'assessore Cameruccio è collegato in video conferenza.

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza il Sig. Olivetti Massimo nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario del Comune Dott.ssa Spaccialbelli Imelde ed invita la Giunta a deliberare.

LA GIUNTA

Visto l'art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono, alla Giunta Comunale, la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che testualmente recita: “ *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

VISTA la Circolare del Ministero degli Interni FL 97 del 22/12/2021, con la quale si comunica che, con Decreto Ministeriale, in corso di pubblicazione, è stato disposto il rinvio, al 31 Marzo 2022, del termine di legge per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli Enti Locali;

VISTO l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019, che prevede l'istituzione, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

PRESO ATTO che con l'entrata in vigore, dal 1 Gennaio 2021, dei nuovi canoni sono state sostituite le seguenti entrate:

- a) il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- b) limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013, come previsto dal c. 838 della L. 160/2019;

CONSIDERATO, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) *l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*
- b) *la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 29.12.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 e segg. della Legge 160/2019;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 18.03.2021, con la quale sono state apportate modificazioni al vigente Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 224 del 30 dicembre 2020 avente ad oggetto "*Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Determinazione Tariffe*", con la quale sono state approvate le Tariffe 2021 del Canone Unico Patrimoniale;

PRESO ATTO che le attuali Tariffe del Canone Unico Patrimoniale, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 224/2020, sono state determinate con l'obiettivo di salvaguardare il precedente gettito conseguito negli esercizi 2020 e precedenti dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone, mantenendo le stesse tariffe il più possibile omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019 fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le stesse;

RICHIAMATE le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie previste dal Regolamento, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale;

VERIFICATO che la popolazione residente al 31 dicembre 2020 era pari a n. 44.323 residenti, per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- c) tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 50,00;
- d) tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 1,20;
- e) tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 50,00;
- f) tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 1,20;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla determinazione delle Tariffe, per l'esercizio 2022, del Canone Unico Patrimoniale;

PRESO ATTO che il comma 5-ter dell'art. 40 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto il nuovo comma, l'831-bis, alla legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) che così dispone :

“831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

PRESO ATTO che, per effetto della sopra riportata novella normativa, dall'esercizio 2022, si prevede una significativa riduzione del gettito previsto per il Canone Unico Patrimoniale;

RAVVISATA, quindi, la necessità, ai fini del rispetto degli equilibri finanziari di Bilancio dell'Ente, fronteggiare tale minore gettito, previsto in oltre 100 mila euro annui, prevedendo una revisione delle tariffe per alcune fattispecie imponibili;

CONSIDERATO che, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2018, sono stati cassati gli aumenti deliberati dagli Enti, fra cui anche il Comune di Senigallia, in regime di Imposta Comunale sulla Pubblicità per superfici minori o uguali ad 1 (uno) mq;

RAVVISATA la necessità, tenuto conto della diversa natura patrimoniale e non tributaria del Canone Unico Patrimoniale, di ripristinare per le superfici minori o uguali ad 1 (uno) mq la medesima misura tariffaria già dal Comune di Senigallia applicata per le annualità 2018 e precedenti, anche al fine di salvaguardare gli equilibri finanziari dell'Ente e di recuperare, seppure parzialmente, la riduzione di gettito sopra rappresentata;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avven-*

ga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”;

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 0 relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria, per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa, reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile dell'Area funzionale 12 Finanze/Tributi/Economato ha espresso, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziali del presente atto;

2) **DI APPROVARE** le tariffe, per l'anno 2022, dei nuovi Canoni istituiti ai sensi della Legge 160/2019 come di seguito precisati :

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO		
Classificazione del Comune ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa standard ANNUALE	Tariffa standard GIORNALIERA
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	50,00 €	1,200
Classificazione del Comune per Occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa AD UTENZA	
Comuni oltre 20.000 abitanti	1,000 €	

TARIFFA STANDARD		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
TARIFFA ANNUALE	50,000 €	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI	1,200 €	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	0,333 €	0,278
TARIFFA CAVI E CONDUTTURE	1,000 €	1,000

TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 \leq 1 MQ	18,590 €	0,372
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 >1 E \leq 5,5 MQ	23,240 €	0,465
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 $> 5,5$ E \leq 8,5 MQ	34,860 €	0,697
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 $> 8,5$ MQ	46,480 €	0,930
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 \leq 1 MQ	37,180 €	0,744
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 >1 E \leq 5,5 MQ	46,480 €	0,930
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 $> 5,5$ E \leq 8,5 MQ	58,100 €	1,162
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 $> 8,5$ MQ	69,720 €	1,394
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 \leq 1 MQ	46,480 €	0,930
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E \leq 5,5 MQ	58,100 €	1,162
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 $> 5,5$ E \leq 8,5 MQ	69,720 €	1,394

3) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, mediante separata ed unanime votazione palese.-

●●●●●

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Olivetti Massimo

Il Segretario Comunale

Spaccialbelli Imelde

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Li,

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data _____, essendo stata pubblicata il

Li,

Il Segretario Comunale

Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,